

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 277/46/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso e contestuale istanza di sospensione notificato all'Ag. Delle Entrate e ad Equitalia Esatri il 29.10.2010 la ricorrente si oppone ad una cartella di pagamento notificata il 20 luglio 2010 con la quale, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione modello IVA 2007 per l'anno di imposta 2006, veniva richiesto il pagamento di € 4.597.070,00 a titolo di minor credito IVA; importo che, con interessi e sanzioni aumentava ad € 6.386.621,19.

Dichiara la ricorrente di aver presentato successivamente alla dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2006 per l'anno 2005, una prima dichiarazione integrativa in data 29.01.2007 per lo stesso periodo fiscale riportante i dati completi in materia di IRES e IRAP ed in data 28.05.2010 una seconda e definitiva dichiarazione integrativa con la quale venivano integrati i dati IVA. Afferma che l'Ag. Delle Entrate non ha riscontrato la coerenza tra l'atto iniziale e quello finale presentato in data 29.09.2007; che la procedura concorsuale ha incontrato difficoltà a reperire la documentazione necessaria per collegare il periodo precedente a quello dell'apertura della procedura stessa; da cui il ritardo nel riporto dei dati del credito IVA che hanno consentito di constatare che il credito IVA da riportare nella dichiarazione dell'anno di imposta 2005 era di € 4.597.070,00 correttamente riportato quale credito iniziale nella successiva dichiarazione IVA del 2006.

Dichiara che non esiste un debito erariale e che ciò configura l'insussistenza di illecito punibile con sanzioni pecuniarie.

Chiede alla Commissione di dichiarare l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari. Chiede la sospensione dell'efficacia dell'atto.

Nell'atto di costituzione in giudizio l'Ufficio inizialmente chiarisce che la cartella consegue all'omissione, da parte della ricorrente della dichiarazione IVA per il 2005, ragion per cui il credito IVA risultante dalla dichiarazione del 2005 era stato portato pari a 0,00.

Sostiene l'Ufficio che la dichiarazione IVA del 28.05.2010 è irrilevante perché tardiva essendo stata presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo ovvero il 31.12.2007. Afferma che la dichiarazione integrativa non ha ragion d'essere non potendosi "integrare" una dichiarazione omessa.

Cita giurisprudenza ed in particolare sentenze di Cassazione che ha ripetutamente affermato che in caso di omessa dichiarazione l'eventuale eccedenza di IVA detraibile non può essere riportata nella dichiarazione dell'anno successivo.

Conferma la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sostiene l'inesistenza del fumus boni iuris stante l'infondatezza del ricorso nel merito, constata che non è provato il periculum in mora in assenza di documentazione probatoria, chiede il rigetto della sospensione e, in caso di accoglimento, che questa sia concessa contro presentazione di idonea garanzia. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'odierna udienza la Commissione che la vertenza possa essere discussa nel merito e che l'esame della vertenza, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, non consenta l'accoglimento del ricorso.

La ricorrente non solo ha omesso la dichiarazione IVA per l'anno 2005 ma ha integrato i dati IVA solo nel 2010 oltre qualsiasi termine previsto dalla norma. Poiché la dichiarazione annuale è l'unico documento che consente di individuare il diritto alla detrazione di imposta segnalando l'eccedenza IVA detraibile nell'anno successivo e che contemporaneamente consente all'Amministrazione Finanziaria di effettuare gli opportuni controlli per confermare la detraibilità degli importi segnalati, l'assenza della dichiarazione annuale non permette di porre in detrazione importi relativamente ai quali è stata impedita alla A.F. la possibilità di esercitare i necessari controlli.

L'iscrizione a ruolo è corretta ed il ricorso deve essere respinto. L'esame delle motivazioni poste dalla ricorrente a fondamento del ricorso induce la Commissione a condannarla alle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione Finanziaria.

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.